

SUB A

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 30 POSTI DI CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1- AREA AMMINISTRATIVA

<http://concorsi.regione.puglia.it>

Codice: RP/C/AMM/08

Il Dirigente del Settore Personale e Organizzazione

- Visto l'art. 117 e segg. della Costituzione della Repubblica italiana;
- Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
- Visto il Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 24 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia e la normativa ivi richiamata all'art. 1;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 20 giugno 2006 contenente la rideterminazione della Dotazione Organica della Regione Puglia al 31.12.2005;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 20 giugno 2006 contenente il piano assunzionale della Regione Puglia per il triennio 2005-2007;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1294 del 31 luglio 2007 di modifica ed integrazione al Piano assunzionale della Regione Puglia per il triennio 2005-2007;
- Vista la deliberazione della Giunta n. 1877 del 13 novembre 2007 contenente direttive e linee generali di indirizzo in ordine alle procedure concorsuali;
- Vista la deliberazione della Giunta n. 984 del 13 giugno 2008 di integrazione della delibera n. 1877 del 13 novembre 2007
- Esperite le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 34-bis;

indice

un concorso pubblico per soli esami, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 24 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia (d'ora innanzi Regolamento), per la copertura di n. 30 posti di categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa.

La Regione Puglia, ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.

Art. 1

(Requisiti di ammissione)

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto:
 - a) il possesso del seguente titolo di studio:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituti statali o legalmente riconosciuti, ivi incluso quello conseguito presso gli istituti magistrali e i licei artistici. I candidati che hanno conseguito il diploma presso istituti scolastici esteri devono, inoltre, essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente.

- b) il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso dei requisiti di cui al DPCM n. 174 del 7 febbraio 1994;
 - godimento dei diritti civili e politici ed immunità da interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - non aver riportato condanne penali o essere destinatario di misure di sicurezza e/o di prevenzione;
 - idoneità fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce;
 - godimento dell'elettorato attivo e passivo;
 - non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
 - non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
2. I requisiti di cui alle lettere **a)** e **b)** devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione prevista dal presente bando e devono permanere al momento della assunzione.
3. Tutti i requisiti devono essere dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso. Gli stessi requisiti dichiarati nella domanda devono essere autocertificati nelle forme di legge, a pena di esclusione dalle successive fasi della procedura concorsuale, dal candidato ammesso alla prova scritta e prima dello svolgimento di tale prova.
4. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti previsti per l'accesso in caso di assunzione.
5. Il candidato deve indicare espressamente, nella domanda di ammissione al concorso, l'eventuale appartenenza a categorie che, in base alla vigente normativa, danno diritto a precedenza o a preferenza o riserva, con esatta indicazione della fonte normativa di riferimento.

Art. 2

(Termini e modalità di presentazione della domanda.)

1. I candidati devono trasmettere la propria domanda di ammissione al concorso **esclusivamente on line**, attraverso l'apposito *form* telematico, contraddistinto dal Codice RP/C/AMM/08 disponibile sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it>
2. A conferma del ricevimento della domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, a conclusione della procedura telematica, l'amministratore del sito rilascia una ricevuta, che include copia della domanda; la stessa deve essere stampata e conservata a cura del candidato, per essere esibita a richiesta dell'Amministrazione.
3. La procedura di compilazione e invio on-line della domanda deve essere effettuata dall'8 settembre 2008 all'8 ottobre 2008.
4. Oltre la data di scadenza dei termini, il sistema non consente più l'accesso alla procedura telematica di iscrizione e, pertanto, non è più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omissso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.
5. Il sistema telematico rifiuta domande di partecipazione incomplete ed irregolari.
6. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico.

Art. 3
(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e **a pena di esclusione dal concorso**, quanto di seguito specificato:
 - cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale per i cittadini dei Paesi europei per i quali è previsto;
 - di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - il luogo di residenza (comune, indirizzo e codice di avviamento postale);
 - il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - il titolo di studio posseduto in conformità a quello previsto dal presente bando e gli estremi relativi al suo conseguimento (Istituto scolastico - sede dell'Istituto - anno di conseguimento - provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, previsto dalla normativa vigente, per i candidati che abbiano conseguito il titolo all'estero);
 - l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il presente bando di concorso si riferisce;
 - le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 - il possesso di eventuali titoli, che danno luogo a precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza o a riserva, con esatta indicazione della fonte normativa di riferimento. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;
 - il domicilio temporaneo (soltanto se non coincidente con la residenza) presso cui il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. Il domicilio temporaneo deve essere comprensivo di indirizzo completo, codice di avviamento postale, numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica ;
 - la lingua comunitaria conosciuta - tra francese, inglese e spagnolo – scelta per l'accertamento linguistico;
 - di aver preso visione del Regolamento, nonché di accettare integralmente e senza riserva i contenuti del presente bando, anche per quanto concerne le comunicazioni, in particolare quelle *on line*, relative al diario delle prove preselettive e concorsuali ed al loro valore di avvenuta notifica a tutti gli effetti;
 - di essere a conoscenza dell'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione esclusivamente per la partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- 2. Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda di partecipazione, ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata.
- 3. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.
- 4. La Regione Puglia non è responsabile nel caso di smarrimento delle proprie comunicazioni determinato da inesatte o incomplete dichiarazioni, da parte del candidato, circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 5. La Regione Puglia assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dal candidato nella domanda, nelle forme previste dalla legge.

Art. 4
(Ammissione al concorso)

Tutti i candidati, in possesso della conferma di ricevimento della domanda rilasciata dall'amministratore del sito, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Art.5
(Esclusione dal concorso)

In caso di accertamento dell'assenza dei requisiti, la Regione Puglia dispone, in qualsiasi momento della procedura del concorso, l'esclusione dallo stesso con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

Art. 6
(Commissione esaminatrice)

La Giunta Regionale, dopo lo svolgimento della prova preselettiva, nomina la Commissione esaminatrice in conformità al predetto Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.

Art. 7
(Prove preselettive)

1. Il concorso prevede entrambe le forme di preselezione previste dall'art. 6, comma 4, del Regolamento e precisamente:
 - a) preselezione attitudinale e motivazionale;
 - b) preselezione professionale, informatica e linguistica.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove preselettive, muniti di un valido documento di riconoscimento e della conferma di ricevimento della domanda da parte dell'amministratore del sito.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione dal concorso salvo che il candidato, impedito da gravi e comprovati motivi, possa chiedere al responsabile del

procedimento il differimento della prova preselettiva ad altra giornata nell'ambito del calendario fissato per la prova per la quale è stato chiesto il rinvio.

4. Tale procedura è adottata in entrambe le prove preselettive.
5. Alla prima prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa.
6. Alla seconda prova preselettiva sono ammessi i candidati che abbiano superato la valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 60/100 e che abbiano ottenuto il punteggio più alto fino al raggiungimento del contingente di trecento candidati (corrispondenti al numero dei posti messi a concorso moltiplicato per dieci)
7. Vengono, comunque, ammessi alla seconda prova preselettiva tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del trecentesimo candidato.
8. Sono ammessi, alla successiva prova scritta, i candidati che, in base ai risultati della seconda preselezione, abbiano ottenuto il punteggio più alto fino al raggiungimento del contingente di centocinquanta candidati (corrispondente al numero dei posti messi a concorso moltiplicato per cinque).
9. Vengono, comunque, ammessi alla prova scritta tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del centocinquantesimo candidato.
10. La prima prova preselettiva consiste in una serie di domande, a risposta multipla, tese a verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della categoria, la capacità di comprensione e di ragionamento logico-deduttivo.
11. La seconda prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati resa nota con pubblicazione sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it> almeno trenta giorni prima della prova stessa, tese ad accertare il livello di conoscenza nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti e nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo nonché degli atti e dei provvedimenti tipici dell'ordinamento regionale;
 - b) nozioni di diritto regionale con particolare riferimento all'ordinamento della Regione Puglia;
 - c) nozioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri del dipendente della Pubblica Amministrazione;
 - d) nozioni di legislazione nazionale sui fondi comunitari ;
 - e) nozioni in materia di legislazione sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 s.m.);
 - f) codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
 - g) nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro;
 - h) elementi conoscitivi della lingua comunitaria indicata dal candidato nella domanda di ammissione;
 - i) elementi di base dei sistemi informatici più diffusi.
12. Durante le prove preselettive ai candidati, pena l'immediato allontanamento ed esclusione dalla partecipazione al concorso operata dal responsabile del procedimento, è fatto assoluto divieto di:
 - comunicare in alcun modo tra loro;
 - consultare testi o appunti di alcun genere;
 - avvalersi di alcun supporto se non quelli consegnati dal responsabile del procedimento;
 - usare apparecchi cellulari di alcun tipo o altre apparecchiature che consentano la comunicazione, memorizzazione di informazioni o trasmissione di dati;
 - usare calcolatrici ancorché disponibili su apparecchiature cellulari privi di scheda SIM;

- disattendere le disposizioni logistico/organizzative impartite dal responsabile del procedimento.
- 13. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
- 14. Il diario delle prove preselettive, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento, è pubblicato sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it> con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- 15. L'esito della prima prova preselettiva è comunicato sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it>, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
- 16. Limitatamente ai candidati ammessi alla prova scritta, è data comunicazione personale, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio indicato sulla domanda di ammissione ovvero sull'ultimo aggiornamento di domicilio comunicato dal candidato.
- 17. Le prove preselettive non si svolgono nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.

Art. 8

(Prove di esame- Norme comuni)

1. L'esame consiste in due prove e precisamente:
 - a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta dalla commissione giudicatrice sotto forma di quesiti ovvero di presentazione di casistiche nelle materie già oggetto della seconda preselezione;
 - b) colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta.
2. Il diario delle prove concorsuali, con indicazione della sede di svolgimento, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comunicato sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it>, almeno venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul B.U.R.P. ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le prove del concorso non si svolgono nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o islamiche.
4. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito viene considerato rinunciatario ed è escluso dal concorso. Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge la prova a insindacabile giudizio della commissione e, comunque, non oltre il momento precedente l'apertura della busta contenente la prova sorteggiata.
6. L'attribuzione dei punteggi e la valutazione delle prove avvengono sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione, nel rispetto degli artt. 36 e 37 del Regolamento.

Art.9

(Prova scritta)

1. La prova scritta si svolge nel rispetto dell'art. 30 del Regolamento.
2. I candidati devono presentarsi puntualmente all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, la copia della domanda di partecipazione e la ricevuta rilasciate dal sistema informatico, al momento della compilazione on-line della domanda. La copia della domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e autocertificata e deve recare in allegato, a cura del candidato, copia di un valido documento di riconoscimento.
3. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla Commissione.

4. I candidati, a pena di immediata esclusione dal concorso, non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili o altre apparecchiature che consentano la comunicazione con l'esterno, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.
5. Ai candidati che ottengano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione, così come previsto dal 3° comma dell'art. 29 del Regolamento. L'avviso per la presentazione alla prova orale viene dato al singolo candidato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuta.

Art. 10
(Prova orale)

1. La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico. La valutazione del colloquio è effettuata dalla Commissione in forma riservata.
2. La prova orale può essere articolata anche su più giornate.
3. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nella sede d'esame.

Art. 11
(Pubblicità della graduatoria e comunicazione dell'esito del concorso)

1. Dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente del Settore Personale e Organizzazione dà notizia a ciascuno dei vincitori dell'esito del concorso con le formalità di cui all'art. 41 del Regolamento. La graduatoria finale di merito del concorso viene altresì pubblicata integralmente sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it>.
2. Lo stesso dirigente provvede a richiedere ai candidati dichiarati vincitori la presentazione, entro un termine prefissato e in conformità alla normativa vigente, di tutti i documenti relativi ai requisiti e agli stati, fatti e qualità personali dichiarati e/o autocertificati.
3. Il candidato dichiarato vincitore inoltre deve presentare, entro lo stesso termine, la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. In caso contrario, deve espressamente dichiarare l'opzione per l'impiego presso la Regione Puglia.
4. I documenti devono avere data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Art. 12
(Assunzione in servizio)

1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi finanziarie in materia assunzionale e nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell'Amministrazione.
2. La Regione Puglia si riserva di assoggettare i candidati dichiarati vincitori ad un percorso formativo di accompagnamento all'inserimento lavorativo, nonché ad accertamenti sanitari nei termini di cui all'art. 43 del Regolamento.
3. L'Amministrazione regionale si riserva di individuare la sede di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei

candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.

5. Ai candidati assunti viene corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalla vigente normativa contrattuale di comparto per la Categoria C – posizione economica C1.

Art. 13
(Decadenza)

Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, la decadenza è dichiarata:

1. per l'insussistenza dei requisiti indicati nel presente bando;
2. per la mancata o parziale presentazione, entro il termine prefissato, della documentazione di cui al precedente art. 11;
3. per la sussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente non risolti nel termine assegnato con la opzione in favore dell'impiego presso la Regione Puglia;
4. per il rifiuto a sottoporsi all'eventuale percorso formativo di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
5. per la mancata presentazione in servizio senza un giustificato motivo nel termine richiesto;
6. per accertamento sanitario negativo, nei termini di cui all'art. 43 del Regolamento;
7. per ogni altro motivo previsto dal Regolamento, dal presente bando e dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego.

Art. 14
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento, alle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, nonché al vigente C.C.N.L. del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

Art. 15
(Pubblicità)

1. Il presente bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet <http://concorsi.regione.puglia.it> e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Lo stesso è inoltre trasmesso ai centri territoriali per l'impiego della Puglia, tramite le Province, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.

prof. Pasquale CHIECO